

SENATO DELLA REPUBBLICA

—XVII LEGISLATURA—

**Doc. IV-ter
n. 10-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PAGLIARI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MAURIZIO GASPARRI

**per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità)**

Trasmessa dal Tribunale di Roma

il 13 dicembre 2016

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 2017

ONOREVOLI SENATORI.- In data 13 dicembre 2016 il Tribunale di Roma ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 46691/16 RG NR - 40759/16 RG GIP a carico del senatore Maurizio Gasparri, per accertare se la condotta oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 22 dicembre 2016 e l'ha annunciata in Aula il 10 gennaio 2017.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 18 gennaio, del 1 e 22 febbraio e del 28 marzo 2017.

Il senatore Gasparri è stato audito nel corso della seduta del 1° febbraio 2017 ed ha fatto pervenire alla Giunta una memoria scritta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, depositata in data 9 febbraio 2017.

* * *

In data 25 maggio 2016, il senatore Maurizio Gasparri pubblicava sulla rete *Twitter*, attraverso il suo *account* "@gasparripdl", in risposta ad una utente della medesima rete, un commento del seguente tenore letterale: "*Esempio di scuola @casaleggio, offendono con falsi account e non accettano la verità: siete sterco @SilviaG.*".

Tale commento è stato ritenuto di valenza offensiva e diffamatoria dal signor Davide Casaleggio nei confronti propri e della società che lo stesso rappresenta, la Casaleggio Associati S.r.l., titolare dell'*account Twitter* "@casaleggio".

In data 12 luglio 2016 il signor Casaleggio ha sporto denuncia-querela dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nei confronti del senatore Maurizio Gasparri; il procedimento è stato quindi trasmesso per competenza territoriale alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Roma. Quest'ultima ha trasmesso gli atti - avvalendosi della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 - al Tribunale di Roma, sezione del Giudice per le indagini preliminari, il quale ha rilevato che si tratta di dichiarazioni *extra moenia* da sottoporre alla Camera di appartenenza per le valutazioni in ordine alla riconducibilità delle stesse alla previsione di cui all'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

* * *

In tema di insindacabilità delle opinioni espresse *extra moenia*, la Corte costituzionale ha ormai un orientamento consolidato, in virtù del quale l'insindacabilità va riconosciuta in presenza dei presupposti di seguito indicati, il primo dei quali inerisce al nesso funzionale con l'attività parlamentare. Viene richiesta in particolare una sostanziale corrispondenza di significato, ancorché non testuale, tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate, non essendo sufficiente né una semplice comunanza di argomenti né un mero "contesto politico" entro cui le dichiarazioni *extra moenia* possono collocarsi (sentenze nn. 265 del 2014; 144 del 2015; 55, 115, 221 e 222 del 2014; 305 del 2013; 39 del 2012; 81, 97 e 333 del 2011; 135, 410 e 420 del 2008; 59, 65, 96, 97, 152 e 302 del 2007; 258 e 371 del 2006; 28 e 146 del 2005).

Il secondo presupposto riguarda la ragionevole contestualità, ossia la dichiarazione *extra moenia* non può né precedere quella *intra moenia* (cioè l'opinione espressa nelle forme tipiche parlamentari) né essere dalla prima molto distanziata sul piano temporale (sentenze nn. 420 del 2008 e 291 del 1998).

Infine la Corte costituzionale richiede l'identità soggettiva, ossia tutte le dichiarazioni devono essere dello stesso parlamentare (sentenze nn. 39 del 2012; 334 del 2011; 81 e 98 del 2011; 28, 97 e 134 del 2008; 249, 314, 315, 331 e 452 del 2006).

In ordine alla ragionevole contestualità, le date dell'atto ispettivo 4-05507 (22 marzo 2016) e del successivo *tweet* (25 maggio 2016) evidenziano *ictu oculi* la ricorrenza di questo presupposto nel caso in esame.

Parimenti è a dirsi per l'identità soggettiva: entrambi gli atti, infatti, sono stati compiuti dal senatore Gasparri.

Relativamente al nesso funzionale, è necessario verificare il ricorso di una "sostanziale corrispondenza di significato, ancorché non testuale, tra le opinioni espresse nell'esercizio della funzione e gli atti esterni" (Corte costituzionale, sentenza n. 265 del 2014).

Il *tweet*, che ha originato la querela di Casaleggio Davide, in proprio e quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Casaleggio Associati S.r.l., recita testualmente: "Esempio di scuola @casaleggio, offendono con falso *account* e non accettano la verità: siete sterco @SilviaG."

La struttura logico-giuridica della frase incriminata lascia spazio a due possibili interpretazioni. Da un lato, infatti, si potrebbe ritenere che la frase medesima sia costituita da due parti, che, pur se correlate, abbiano due diversi destinatari: la Casaleggio Associati S.r.l. quanto ad "Esempio di scuola @casaleggio, offendono con falso *account* e non accettano la verità:" e la signora Silvia G. quanto a "siete sterco @SilviaG.". Questa tesi trova un perno di appoggio nei due punti, che creano un'oggettiva cesura tra le due parti della frase, pur se la seconda persona plurale può essere un'oggettiva controindicazione rispetto a questa interpretazione. In quest'ottica, l'unica frase di presunta lesività per la Casaleggio Associati S.r.l. sarebbe la prima ("Esempio di scuola @casaleggio, offendono con falso *account* e non accettano la verità:"), essendo in ogni caso esclusa la lesività "in proprio" per il querelante per il noto principio dell'autonoma soggettività delle società a responsabilità limitata, persone giuridiche, rispetto a quella dei legali rappresentanti, persone fisiche, ed essendo la frase, chiaramente ed esclusivamente riferita

alla Casaleggio Associati S.r.l.. Dall'altro lato, l'uso della seconda persona plurale, potrebbe far ritenere la frase unica e non scindibile (nonostante i due punti) avente come destinatari tanto la Casaleggio Associati S.r.l. quanto la signora Silvia G.. La comprovata esistenza di quest'ultima, però, è un obiettivo ostacolo a questa seconda interpretazione, imponendo di partire dalla prima interpretazione. In questa prospettiva, di conseguenza, la presunta lesività per il querelante è costituita dalla prima parte del *tweet* ("Esempio di scuola @casaleggio, offendono con falso *account* e non accettano la verità:"), direttamente ed esclusivamente riferita alla Casaleggio S.r.l. e ai metodi dalla stessa adottati.

Ciò premesso, si rileva che il *tweet* contestato esprime una critica che riguarda la scelta di fondo ("offendono le persone"), la strategia comunicativa conseguente ("non accettano la verità") e la preordinazione dell'attività della Casaleggio S.r.l. alla battaglia politica, condotta con dispregio di regole etiche e giuridiche-costituzionali. In sostanza, il senatore Gasparri contesta alla Casaleggio S.r.l. la strategia della "macchina del fango", tesa a screditare le persone, con mancanza di ogni rispetto delle stesse e della verità, dalla quale si prescinde volontariamente ("non accettano la verità"). Ed è una critica chiaramente rivolta alla Casaleggio S.r.l. sul presupposto, poi rivelatosi errato, che Silvia G. fosse un falso *account* e che, quindi, la persona non esistesse e che si trattasse di un nome inventato. Il che è come dire che il *tweet* del senatore Gasparri è rivolto alla Casaleggio Srl, ai suoi metodi, alla sua attività "politica", al suo modo di interferire nei sistemi di comunicazione, nella corrispondenza tra parlamentari e cittadini, con rischi per la libertà delle opinioni.

Se così è, la sostanziale corrispondenza di significato, postulata dalla Corte costituzionale, tra l'antecedente atto di sindacato ispettivo n. 4-05507 e il *tweet* sussiste perché vi è il richiamo (e il rinvio) logico e giuridico alle opinioni espresse nell'atto di sindacato ispettivo e la chiara intenzione ("Esempio di scuola @casaleggio,

offendono con falso *account* e non accettano la verità:") di ribadire una precedente convinzione: per l'appunto quella esposta nell'atto ispettivo *de quo*, nel quale vengono messi sotto accusa il ruolo della Casaleggio Associati S.r.l., i suoi metodi e la tendenza ad interferire nell'interlocuzione sui *social* con le *chat* telefoniche "attenzionate", o gli audio "corsari" e le spie di *Facebook*.

Il quadro di sintesi delle affermazioni, contenute nell'atto di sindacato ispettivo del senatore Gasparri, delinea la Casaleggio Associati S.r.l. come una vera e propria struttura tesa a controllare l'informazione M5S, ad orientare, di conseguenza, la comunicazione in chiave strumentale, cioè a fini politici. Che tutto questo sia giusto o sbagliato non è questione di competenza della Giunta, ma sul piano logico-giuridico è evidente la continuità con il *tweet*, che concretizza la sostanziale corrispondenza di significato indicato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Da un lato, infatti, il senatore Gasparri parla di "Esempio di scuola @casaleggio, offendono con falso *account* e non accettano la verità:", e l'atto di sindacato ispettivo illustra metodi, indirizzi di attività e strumenti usati dalla Casaleggio Associati S.r.l.; metodi, indirizzi di attività e strumenti che sinteticamente possono essere indicati con l'espressione, in chiave polemica e sintetica, di "scuola @casaleggio".

Sulla base di queste conclusioni, si rileva che, se anche si volesse (a tutto concedere, ma non è in senso stretto un'opinione condivisibile per le ragioni fin qui esposte) ritenere l'espressione, certamente inaccettabile, "siete sterco", inscindibile dall'altra e riferita, quindi, anche alla Casaleggio S.r.l., non verrebbe meno, in ogni caso - al di là dell'espressione colorita utilizzata - la corrispondenza sostanziale di significato, perché non potrebbe non ritenersi tale espressione come un apprezzamento meramente confermativo dell'accusa principale e comunque ad essa strettamente collegato, con il conseguente permanere del requisito della sostanziale corrispondenza di significato.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PAGLIARI, *relatore*